This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 863 619

MIRABELLI

SUL LIMITE DELL'INAMOVIBILITA DEI MAGISTRATI DERIVANTE DELL' ETA

1879

HD
S
ITA
997.7
MIR

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

ITALY
Giuseppe Lucchini
Firenze

SUL LIMITE DELL' INAMOVIBILITÀ DEI MAGISTRATI DERIVANTE DALL' ETÀ

264

CONSIDERAZIONI

DI

GIUSEPPE MIRABELLI
PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI
SENATORE DEL REGNO

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO PERROTTI
Via Mezzocannone n.° 104.
1879

BIBLIOTECA LUCCHINI
1529
N.° d' ord. A-94
Sez. I.
Digitized by Google

Digitized by Google

CHINI

SUL LIMITE
DELL' INAMOVIBILITÀ DEI MAGISTRATI
DERIVANTE DALL' ETÀ

CONSIDERAZIONI

DI

GIUSEPPE MIRABELLI
PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI
SENATORE DEL REGNO

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO PERROTTI
Via Mezzocannone n.° 104.
1879

S
997,7
Digitized by Google

DEC 20 1930

Digitized by Google

1.° Imprendo a scrivere contro un disegno di legge presentato alla Camera dall'onorevole deputato *Catucci*, preso in considerazione nella tornata dell'11 maggio 1878, e sul quale ha già presentata la relazione, nella tornata del 22 giugno 1878, l'onorevole deputato *Mancini* a nome della Commissione composta da lui, presidente e relatore, *Pissavini* segretario, *Catucci*, *Melchiorre*, *Righi*, *Englen*, *Napodano*, *Cadenazzo*, *di Pisa*.

Dall'approvare o respingere questo disegno di legge dipendono la buona amministrazione della giustizia e la dignità dell'ordine giudiziario; ed io che ho consacrato tutte le ore della mia vita a sollevare con l'opera e con gli scritti il prestigio di quest'ordine, non posso essere indifferente alla soluzione di una quistione che lo tocca sì da vicino. Né mi ha distolto dallo scrivere il non poter arrecare in mezzo della discussione alcun argomento nuovo: tanto è stata ampiamente svolta la materia in Francia, nel Belgio, in Austria, in Italia. Ho considerato che raccogliere e coordinare tutte le leggi e gli argomenti sparsi nei rendiconti parlamentari, forestieri e nostrani ed in opuscoli non noti a tutti, e che è difficile procacciarsi, potrebbe contribuire a formare nel paese una coscienza chiara di ciò che s'intende fare, ed a ren-

Digitized by Google

dere più maturo il giudizio del parlamento. È un lavoretto che può aversi come un'appendice dell'altro sull'*inamovibilità della magistratura;* esame tutto di pazienza, che, senza dar fama allo scrittore, può arrecare qualche utilità.

2.° Cominciamo innanzi tutto ad esporre le discipline vigenti della materia, e come s'intendano modificare.

Il nostro Statuto del 4 marzo 1848 dichiara nell'articolo 69 che *i giudici nominati dal Re, ad eccezione dei giudici di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di servizio.*

La legge dell'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 nel capo terzo del titolo sesto svolge questa prerogativa e la completa. È detto nell'articolo 169 che i funzionarî dell'ordine giudiziario, che a'termini dell'articolo 69 dello Statuto hanno acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati del loro grado o sospesi, nè posti, senza il loro consenso, in disponibilità o in aspettativa o riposo, anche con pensione, salvo nei *casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa prescritte.* E fra i casi previsti da questa legge ve ne son due, che si riferiscono al nostro argomento contenuti negli articoli 202 e 203. *I giudici inamovibili*, dice l'articolo 202, *che hanno compiuto l'età di anni settantacinque, sono dispensati da ulteriore servizio salva ogni loro ragione alla pensione di riposo, o ad indennità ai termini di legge.* E nell'articolo 203 si dispone, *che se per infermità o debolezza di mente un giudice inamovibile non può più adempiere convenientemente ai doveri della sua carica, viene dispensato dall'impiego.*

Compimento dell'articolo 202 è stata la legge del 20 dicembre 1877, con la quale i magistrati nominati prima della legge del 6 dicembre 1865, dispensati dal servizio per l'articolo 202 hanno dritto, a loro scelta, al minimo della pensione corrispondente a 25 anni, ovvero all'indennità che loro spetterebbe secondo la legge sulle pensioni.

Digitized by Google

Il governo ha eseguito l' articolo 202, concedendo al magistrato con la dispensa da ulteriore servizio, un ordine cavalleresco, o una promozione in questo, o il grado e gli onori dell'ufficio superiore, ed anche l' una e l' altra cosa.

Il modo di eseguire l'articolo 203 è determinato dalla legge come siegue. Il procurator generale presso la Corte di Cassazione, anche sull' eccitamento di chi è investito del diritto di sorveglianza, è il solo competente a promuovere l'azione con rappresentanza motivata diretta al presidente, con la quale si richiede la chiamata del giudice innanzi la Corte di Cassazione per addurre le sue difese.

Il presidente con ordinanza prescrive al giudice di presentarsi innanzi la Corte in un termine non minore di dieci giorni, e tanto la rappresentanza del pubblico ministero, quanto l'ordinanza del presidente debbono essere notificate al giudice nella forma che è dal presidente stabilita. Il giudice deve presentarsi personalmente; può tuttavia la Corte per giusti motivi, e sulla dimanda del medesimo, autorizzarlo a presentare le sue difese in iscritto. L' affare è trattato a sezioni riunite ed a porte chiuse, senza intervento di difensori e la deliberazione deve aver luogo immediatamente dopo la discussione, sentito il pubblico ministero ed il giudice che ha l'ultimo la parola. La detta deliberazione è motivata e sottoscritta da tutti i consiglieri che vi han preso parte, e resa nota al giudice per cura del presidente. Può la Corte prima della deliberazione ordinare maggiori indagini, le quali debbono essere assunte in un termine non maggiore di trenta giorni, e ne' venti successivi dovrà emanarsi la deliberazione diffinitiva. Ogni deliberazione dev' essere trasmessa al Ministero, il quale conformandosi alla *declaratoria* della corte provoca il decreto reale di dispensa dallo impiego.

Niuno di questi giudizî ha avuto luogo fin oggi: eppure son dodici anni che l' articolo 203 è andato in vigore!

Il disegno di legge dell' onorevole Catucci è di un solo ar-

Digitized by Google

ticolo: con esso *si abroga* l'art. 202, rimanendo *in vigore* il solo art. 203. La Commissione lo modifica nel modo come appresso.

« I giudici inamovibili che hanno compiuto l'età di 75 anni sono di ufficio collocati a riposo, e dichiarati emeriti nel grado e titolo che occupavano, salvo al governo la facoltà di accordare ai medesimi il titolo e gli onori di un grado superiore. Essi avranno dritto ad una pensione di riposo, e mancando le condizioni richieste dalla legge del 14 aprile 1864, in ogni caso sarà loro assegnata la pensione nella misura determinata dalla legge del 20 dicembre 1877 ».

Quando però in un magistrato pervenuto agli anni 75 insieme all'idoneità fisica e morale concorra il requisito di meriti o servizi eccezionali, e ciò venga riconosciuto di ufficio con deliberazione motivata in assemblea generale dalla Corte di Cassazione di Roma, e fino all'unificazione suprema della magistratura anche da deliberazione concorde della Corte di Cassazione nel cui distretto giudiziario il magistrato eserciti le sue funzioni, il decreto reale del suo collocamento a riposo sarà ritardato fino all'anno 80 compiuto, mantenuta sempre nell'ultimo quinquennio la prerogativa dell'inamovibilità. Le deliberazioni con le quali non si riconoscono la idoneità ed il requisito del merito eccezionale, non conterranno motivi, e saranno espresse con la formola: *Non vi è luogo a derogare alla legge* ».

3.° Accennate le discipline vigenti, e le riforme che ad esse s'intende arrecare, occupiamoci a chiarire il fondamento razionale delle prime: le ragioni delle riforme le diremo poi.

Ogni governo deve avere il diritto di dispensare dal servizio i suoi impiegati, che per infermità o debolezza di mente non possono convenientemente adempirlo: questo diritto può venir limitato nel suo esercizio, ma non può essergli tolto senza disordinare i servizi dello Stato. Ed assoluto è il dritto

Digitized by Google

del governo italiano, che esercita secondo il bisogno: esso dispensa dal servizio quell' impiegato che a suo giudizio non può più, sia per infermità, sia per debolezza di mente adempiere convenientemente ai doveri della carica. Questo dritto comune però non può essere applicato alla magistratura, imperocchè ne andrebbe invanita la prerogativa dell'inamovibilità, se mai si lasciasse al governo la facoltà di dispensare dal servizio il giudice per un vizio di mente o di corpo. Ciò è evidente, e l' evidenza non si dimostra.

Non è già che il magistrato non debb'essere dispensato dal servizio quando l'infermità fisica o intellettuale gl' impedisca di compiere convenientemente i doveri annessi all'ufficio: chè la prerogativa dell' inamovibilità è stata istituita nell' interesse dei giudicabili, non della persona del giudice; e mal si tutelerebbero i diritti di costoro, se non avessero il giudice, o l' avessero cattivo, per essere venute meno in costui od in gran parte affralite le forze fisiche ed intellettuali. Se il magistrato dovesse morire nel suo stallo, come il Senatore, dovrebbe il numero dei giudici, come quello dei Senatori, essere illimitato, ed indeterminato il numero dei votanti; altrimenti la giustizia sarebbe lenta, impacciata e talvolta silenziosa pel difetto di numero dei votanti che possano intervenire alle udienze, o di chi attenda alle istruzioni, alle assise ed agli altri importanti uffizî del magistrato. Ma questa facoltà che è riconosciuta pel solo Senato, ch' è un corpo politico senza stipendio, non solo non potrebbe essere data per la magistratura perchè i cordoni della borsa de'contribuenti non debbono essere aperti o chiusi a beneplacito del potere esecutivo, ma ancora perchè sarebbe offesa l' indipendenza dei giudizi per la cui tutela il numero invariabile dei votanti e le piante numeriche dei magistrati sono determinate per legge.

Faticosa vita è quella del magistrato, e svariati ne sono i doveri. Egli è obbligato e nella casa privata e in uffizio a fare lavori non di sua scelta ma imposti; deve farli a giorno

Digitized by Google

ed ora determinata; e se non li fa in quel giorno ed in quell' ora, ovvero li fa male, l' amministrazione della giustizia ne patisce, la fama del giudice ed il prestigio dell' ordine va via. L' età di settanta anni suol essere lo spazio perfetto della vita umana, il termine della vita operativa, al di là del quale l' uomo ama ordinariamente menare una vita riposata e tranquilla. Alcune legislazioni, come la francese e la belgica, hanno stabilito un limite d'età, toccato il quale il magistrato è collocato a riposo, limite che varia secondo la quantità e la qualità del lavoro che occorre fare nei diversi gradi della magistratura. La legislazione italiana ha fissato un limite invariabile per tutt' i gradi, ed è il *più lungo*, l' età di 75 anni compiuti.

« Pongasi mente, scrive il Mancini nella relazione sul disegno di legge dell'onorevole Catucci, al grave e faticoso compito cui deve adempiere il magistrato giudicante, se non vuol mancare ad un' esatta e completa prestazione di servizî che lo Stato rimunera ed ha diritto di richiedergli. Egli non deve essere soggetto a continue malattie, o frequenti assenze e stanchezze che turbano la regolarità del servizio, e talvolta lo rendono impossibile. Non è facile conoscere appieno ed apprezzare le difficoltà spesso insuperabili, nelle quali un ministro si trova a fronte di vecchi e rispettabili magistrati, travagliati sovente da persistente infermità e da fisico impedimento, ed è deplorabile la condizione in cui è posto di dover rispondere della esattezza e continuità del servizio delle corti e dei tribunali, mentre si oppongono ostacoli, dei quali certamente non può muoversi rimprovero, e che tuttavia impediscono la celere e regolare amministrazione della giustizia. Si domandi ai capi dei collegi giudiziarî, se e quali assegnamenti essi far possono sulla cooperazione de' loro colleghi settuagenarî, qual numero di cause costoro possano riferire, e qual numero di sentenze possano compilare in ciascun mese, e con quanto ritardo e stento, se possa ad essi af-

Digitized by Google

fidarsi lo studiodelle cause complicate con troppo voluminosi processi, se un solo fra essi potesse presedere una Corte di Assise, o recarsi fuori residenza in accessi giudiziali, a quante udienze essi, loro malgrado, si trovino obbligati a mancare e se possono reggere all'assistenza di quelle troppo prolungate, insomma se possa istituirsi confronto, a parità di forze intellettuali, tra il lavoro ordinario dei membri dei collegi giudiziarî non ancora invecchiati e quello di vecchi magistrati. Dunque è fatto incontestabile che oltre un certo limite di età le forze si affievoliscono, la salute si altera, il lavoro diviene penoso e malagevole, ed il magistrato è ridotto nel compimento dei suoi doveri di ufficio a fare non tutto quello che dovrebbe e che lo stato sarebbe in dritto di esigere da lui, ma solamente quello che può ».

Ma nella tarda età non solo manca, e si scema notevolmente l'idoneità fisica, della quale principalmente discorre l'onorevole Mancini, ma anche la intellettuale. La memoria s'indebolisce, l'intelletto si annebbia, ed il voto, che talvolta può dirimere una parità, non può essere dato con pieno e chiaro discernimento. E lo Stato ha il dritto di esigere dal magistrato non ciò che può ma ciò che *deve*, che si faccia bene ciò che si deve, e che i giudicabili debbano averne certezza.

L'onorevole Mancini enuncia due altri fondamenti razionali del limite di età, della cui cognizione non vogliamo defraudare i nostri lettori.

« Lo Stato deve tenere un corpo di funzionari inamovibili, fornito di attribuzioni altissime nella compagine degli ordini costituzionali, costantemente a livello dei continui progressi morali e giuridici della società. Or due fatti cadono sotto la nostra osservazione. L'uno è che un incessante progresso si opera insensibilmente nelle idee di ciascun popolo nelle tendenze de' suoi legislatori secondo lo svolgersi dei bisogni e delle necessità sociali, nelle dottrine che s'insegnano nelle

Digitized by Google

scuole, negli scritti de'suoi uomini di scienza, nella giurisprudenza de' suoi tribunali. Può affermarsi senza tema di errare, che dopo un quarto di secolo, e più ancora dopo un mezzo secolo, un paese in cui spira il soffio della vita libera, camminando col tempo depone molte antiche credenze ed aspirazioni e ne acquista delle nuove, talvolta perfettamente opposte a quelle che già esercitavano un impero incontrastato nella precedente legislazione. Così viene a modificarsi la coscienza giuridica della nazione, e questa si esplica con nuove leggi, interpetri delle nuove idee, e dei cangiati bisogni della società. Ora è supremo interesse che i magistrati ad interpetrare ed applicare queste leggi vivano anch' essi della vita nuova, sentano fede ed amore per que' principî di progredita civiltà da cui furono ispirate, si trovino al medesimo livello delle idee e delle condizioni sociali in cui si svolsero le riforme arrecate alle antiche istituzioni del paese. Altrimenti ne deriva un perenne e latente conflitto fra le leggi e le riforme liberali, e lo spirito dei vecchi tempi annidato in alcuni membri della magistratura, una pericolosa resistenza ad innovazioni in buona fede da essi reputate ingiuste ed imprudenti, una sistematica tendenza a snaturare il concetto delle leggi nuove, a restringere artificialmente il campo della loro applicazione, a nuocere al loro credito, ed alla morale autorità che debbono acquistare sull'opinione delle masse popolari acciò producano tutto il frutto di pnbblico bene che da esse si può sperare. L'altro fatto non meno indubitato è, che per regola generale i vecchi, e specialmente quelli che consumarono la loro vita nell' esercizio di un medesimo uffizio o professione, sogliono acquistare così profonde e tenaci convinzioni, quando anche la tarda età non porga facile accesso ad invincibili pregiudizi e debolezze, che torna quasi impossibile convertirli ad idee novelle, o contrarie a quelle, che già formarono il culto di una lunga esistenza. Nei caratteri indipendenti la fedeltà ai principi ognora reputati giusti e

Digitized by Google

morali si eleva anzi ad un virtuoso dovere da compiersi in ogni occasione, e con tutti i mezzi, nei limiti del possibile. Nell' età della decrepitezza l' uomo rimane quello che è stato negli anni della virilità, è vano pretendere che l'uomo antico sparisca quasi per incanto, e che uno spirito agghiacciato senta il calore del novello incivilimento.

« È necessità e convenienza, ed è questo l'altro fondamento razionale dell' articolo 202 secondo l' onorevole Mancini, d' incoraggiare la giovane magistratura, ed i più meritevoli e preclari che ne onorano i ranghi, aprendo loro la via alle promozioni a' supremi gradi dell' ordine giudiziario. La periodica uscita del servizio attivo dei più anziani, d' ordinario pervenuti a' superiori gradi ed uffizi rende possibile un sistema di graduali promozioni, a rimunerazione del merito. Tolta questa speranza, ed allorchè nei più eminenti uffizi giudiziarî dovessero rimanere le medesime persone fino al giorno della loro morte, quale scoraggiamento non dovrebbe derivarne a' più eletti e poderosi ingegni per distoglierli dal porre il piede nell' ardua e misera carriera? »

Non ostante la determinazione del limite di età, nell' intervallo tra l' entrata e l'uscita dall'ordine, il giudice può essere travagliato da infermità di corpo, o di spirito che gli tolgano l'attitudine ad adempiere i doveri del suo ufficio. A tutelare i dritti e gl' interessi sociali, l' indipendenza ed il prestigio dell' ordine giudiziario, la magistratura suprema procede ad un giudizio in contraddizione del giudice ma fuori la presenza del pubblico, e se il risultato di esso è la dichiarazione della non idoneità del medesimo a proseguirne le funzioni, il governo che lo ha nominato lo dispensa dalla carica.

4.° Non son pochi gli argomenti co' quali si è combattuto l' ordine d' idee che informa le leggi vigenti, ma essi possono ridursi a tre, chè gli altri sono piuttosto esplicazioni e svolgimento di questi. Si è detto innanzi tutto, che il limite di età

Digitized by Google

sia un criterio relativo dell' attitudine del magistrato a compiere il suo ufficio, che l' esperienza smentisca questo criterio, che vi siano giovani che invecchiano prima del tempo, e vecchi che si distinguono per la loro infaticabilità. E quì l' onorevole deputato *della Rocca*, gli avvocati *Raffaelli* e *Perifano* tessono un lungo catalogo di vecchi venerandi e rigogliosi di forza, e qualche altro ve ne aggiunge il mio egregio collega, ornamento della nostra Corte, il Consigliere *Lomonaco*. Si aggiunge che privandosi dell'opera e del senno di vecchi magistrati i quali hanno acquistato coll' esercizio una perfetta maturità di giudizio si tolga la garentia ai giudicabili, ed il prestigio all' ordine, e si offenda la vecchiezza, dandosi tristo esempio d' immoralità e di scandalo.

Si è detto in secondo luogo che si eccitino ancora più le ambizioni per gli ascensi, s' indebolisca la moralità de' magistrati, si offenda la loro indipendenza col frequente intervento del potere esecutivo nella loro sorte ed all'immobilità della sede si sostituisca la mobilità comune a tutti gl' impiegati.

Si è affermato infine che la determinazione di un limite di età non sia necessaria, perchè il magistrato che è incapace a compierne le funzioni non mancherà di ritirarsi volontariamente dall' ufficio, e nei rari casi ne' quali ciò non avviene, supplisce il giudizio del supremo magistrato, della imparzialità del quale non si può dubitare; che da ultimo al detto giudizio potrebbe associarsi una commissione di avvocati, o di consiglieri di Stato, ed anche il Senato del Regno.

5.° Una delle condizioni essenziali dell' esercizio dei dritti civili e politici è l' *età*. Le forze fisiche ed intellettuali dell' uomo, in germe nel suo nascimento, si svolgono gradatamente sino ad acquistare la piena maturità, cominciano poscia di mano in mano a declinare finchè *mors omnia solvit*. Di questo stato naturale tengono ragione le leggi per deter-

Digitized by Google

minare, secondo la natura e l'importanza dei diritti, l'età nella quale se ne possa principiar l' esercizio. La fisiologia non può dare un criterio *assoluto* dell' età nella quale si acquista la piena maturità, variando secondo i climi, le costituzioni individuali, ed altre condizioni che l' esperienza chiarisce : essa si limita a dire *quod plerumque fit*, costretta a notarne le eccezioni. In difetto di un criterio *assoluto* deve la legislazione stabilire un' età per l' esercizio dei dritti civili e politici e per l' imputabilità penale, o pure disporre che caso per caso, individuo per individuo, si faccia l' esame della capacità fisica ed intellettuale, per esercitare i diritti civili e politici, e se vi sia imputabilità penale? È questa la quistione che si è presentata a' legislatori di tutt' i tempi e di tutt' i luoghi, che è stata risoluta dovunque in modo uniforme, determinandosi l' età donde incomincia l' esercizio dei dritti civili e politici e l' imputabilità, riservato il metodo delle indagini individuali per qualche caso rarissimo.

Varia l'età nelle diverse legislazioni secondo le condizioni delle regioni sulle quali hanno il loro vigore, ma tutte fissano un' età non ostante l' imperfezione di questo criterio : ciò esige la natura delle cose ; è l' unico modo di soddisfare alle necessità della vita. Secondo le leggi italiane si diventa capace dell'esercizio de'dritti civili compiuti che sono i 21 anno; ed in quanto all' imputabilità penale a nove anni si è esente da pena, da nove a quattordici si fa un esame individuale caso per caso ; ed è questa l' unica eccezione fuori la quale riprende il suo impero la regola dell' imputabilità penale secondo l' età. Si è elettore amministrativo a 21 anno; elettore politico a 25 : si può essere deputato a 30, Senatore a 40 ; giudice di Tribunale e vicepresidente a 25: dopo i 30 anni si può ascendere a' gradi superiori.

Il criterio dell' *età* che è stato adottato per determinare l' entrata nella magistratura, si è esteso a segnalarne *l'uscita*. È vero che sia un criterio relativo e non assoluto ; che

Digitized by Google

vi siano giovani che invecchiano prima del tempo, e vecchi che si distinguono pel vigore di mente e di corpo, ma i legislatori son costretti a fondare le istituzioni e le leggi spesso su criterî relativi e non assoluti. Ora se il criterio dell'età sebbene relativo è servito a tutt' i legislatori per determinare l'epoca in cui si acquista l' esercizio dei diritti civili e politici, fra i quali quello di potere ascendere alla magistratura, lo stesso criterio per la medesima suprema necessità ha dovuto essere adottato per la uscita dall' ordine giudiziario. Certo prima dell'età fissata dalle leggi vi è chi sappia esercitare i dritti civili, le funzioni di elettore amministrativo e politico, di deputato, di senatore, di giudice meglio di chi ha superato quell' età, il che può affermarsi per tutti gli uffici pei quali si richiede un' età. Non pertanto nelle leggi non si è saputo adottare che una norma generale, non tenendosi conto dei casi straordinarî.

E non bisogna mai obliare quando si giudica una legge che negl'istituti umani non può aversi che una perfezione relativa, che accanto al bene si trova sempre il male, e che il migliore istituto è quello che produce la minore somma possibile di male. Non è dunque da censurare la legge se lo stesso criterio, col quale si è determinata l' entrata nell' ufficio di magistrato, siasi esteso a stabilirne l' uscita, sebbene anche in questo secondo caso possano avverarsi gli sconci che produce il limite di età per l'entrata nell' ordine giudiziario, per l' esercizio dei diritti, e per l' imputabilità penale. Se poi sia necessità indeclinabile di stabilire un limite di età anche per l' uscita dalla magistratura, è una quistione, che tratteremo ampiamente nel rispondere al terzo argomento: basta ora di aver dimostrato che il criterio fondato sull' età sia razionale e legittimo.

Che dopo i 75 anni *plerumque fit* che il giudice non possa convenientemente compierne tutt' i doveri è cosa di cui non si può dubitare. Gli esempî che si arrecano di uomini che in

Digitized by Google

estrema vecchiezza abbiano conservato vigor di mente e di corpo son pochi, nè si è punto dimostrato che questo lor vigore di mente e di corpo sia stato tale che avrebbero potuto reggere al lavoro giornaliero di un istruttore, di un presidente di Assise, e stare inchiodati sopra di una sedia, per cinque ore continue prestando attenzione, senza distrarsi, a tutto ciò che si fa nelle pubbliche udienze.

I giudici non sono meno di 1822, e quei pochi fra essi che avessero il privilegio di conservare mente sana in corpo sano da fare convenevolmente *tutti* i lavori faticosi dell' ordine a tempo ed ora determinata, io non so per quanti altri mesi ed anni potrebbero conservare questa lor vigoria, e se l' obbligarli a proseguire nel lavoro non ne affrettasse la perdita.

Non essendo l' uomo immortale sulla terra, gli ordini son costretti successivamente a rinnovarsi : essendo questa una necessità della natura umana non può l' uscita di un magistrato dall' ordine, sia per morte, sia per volontario ritiro, sia *per età*, scemare la garentia dei giudicabili ed il prestigio dell'ordine. Sia pure che qualche magistrato, che illustri un collegio, nel pieno vigore di mente e di corpo non ostante l'età di 75 anni, sia costretto a cessare dalla vita operosa dell'ufficio, anticipandosi quel che dopo qualche mese, qualche anno, dovrà fatalmente succedere; si provvede vie più e meglio alla dignità della giustizia ed alla fama dell'uomo eminente che forse non sa scegliere il tempo opportuno a scomparire dalla scena attiva dell' ordine. L' illustrazione ed il prestigio che lo stesso ha ricevuto da quest'uomo privilegiato, si conserva esente da ogni macchia, come una memoria vivente, e l' uomo privilegiato nella sua vita riposata e tranquilla, venerato da' suoi colleghi, stimato dal suo paese, può nelle commissioni e nel Senato del regno far meglio valere il frutto della sua esperienza e della sua dottrina. Non si esageri il dolore di questo magistrato, che sentendosi atto ancora ad una vita operosa, sia costretto a vivere una vita ripo-

Digitized by Google

sata. Io non credo che la morte di qualche magistrato avvenuta poco dopo il collocamento a riposo sia stato l' effetto di questo dolore, come afferma chi la legge del riposo obbligatorio combatte : egli non si avvede che così dicendo attribuisce una macchia al defunto, anzichè farne il migliore elogio: la morte è stata la conseguenza necessaria ed indeclinabile della sua età matura, che sarebbe del pari avvenuta, se avesse continuato sulla sua sedia di magistrato. Vero è che vi ha qualche cosa di crudele nel riposo obbligatorio del giudice, ma questa crudeltà deriva dalla legge sulle pensioni, di che ci occuperemo verso la fine di questo scritto. Sia pure che il dispiacere pel collocamento a riposo turbi l'animo ed affretti la morte di qualche giudice, negli ordini civili bisogna occuparsi più della regolarità e della giustizia che della persona dell' impiegato. Diceva bene l' onorevole Senatore de Filippo nella tornata del 3 febbraio 1873 del Senato del regno « Voi non impedirete mai, e con una certa ragione, ad un litigante che ha perduto una causa di dire che da ottagenarî non si potea sperare niente di meglio ».

6.° Il secondo argomento di censura è proprio degli scrittori francesi *Odilon Barrot*, *Jules Favre* e non si ripete in Italia. Il ritiro forzoso, essi dicono, producendo frequenti vacanze sveglia immoderate ambizioni per ottenere aumenti di categoria e di grado, produce una mobilità continua dei magistrati, un decadimento della moralità e dell' indipendenza dell'ordine giudiziario; imperocchè il governo deve spesso intervenire per dare gradi o categorie alle convinzioni a lui devote.

Per intendere in tutta la estensione questa censura occorre innanzi tutto notare che il ritiro forzoso per età istituito in Francia il 1° marzo 1852 produsse un' ecatombe di magistrati legittimisti ed orleanisti riempiendosene i vuoti con uomini informati allo spirito dei tempi nuovi. Fu creduto

Digitized by Google

dagli avversari del governo di Luigi Napoleone, che lo scopo segreto del provvedimento fosse stato inspirato dal pensiero di rinnovare la magistratura, per rendersela devota. Le ambizioni, come suol avvenire dopo le rivoluzioni riformatrici delle persone degl'impiegati, ruppero ogni freno: i numerosi vuoti fatti in una magistratura decrepita produssero una grande mobilità, e furono dispensate categorie e gradi immeritati. Ciò che fu un effetto meramente transitorio dell' esecuzione di una legge nuova per la Francia, divenne potente istrumento di partito in mano dei legittimisti, degli orleanisti e dei repubblicani per combattere il governo napoleonico.

Ma vi è una seconda ragione la quale spiega ancora più la censura degli scrittori francesi. È opinione di alcuni di loro che a rendere più indipendente la magistratura dal potere esecutivo e curare la febbre delle promozioni, sia miglior consiglio abolire categorie e gradi, istituendo collegi collo stesso grado e stipendio ; e perchè ciò ruinerebbe l' erario dello Stato, così si affaticano ad indagare il modo come scemare il numero dei giudici. Nel che non v' è punto concordia: chi propone d'istituire il giurì anche nelle materie civili, e correzionali, come *Odilon Barrot;* chi la soppressione degli appelli di ogni natura ; chi la istituzione di un giudice unico, o almeno la riduzione del numero dei votanti.

Oltracciò, in Francia le categorie essendo locali che si dispensano a giudizio del potere esecutivo senza alcun limite, ogni vuoto produce l' intervento del governo, e quasi sempre la mobilità dei giudici, non però senza il loro consenso.

Niuna di queste condizioni esiste in Italia. Al fondamento razionale dell' articolo 202 non si è congiunto il pensiero di rinnovare la magistratura per ragione politica. Due progressisti, gli onorevoli della Rocca e Catucci, i quali avrebbero avuto interesse a conservare l'articolo 202 per facilitare l'entrata nell'ordine giudiziario ad uomini di convinzioni devote al partito che il 18 marzo 1876 prese le redini del governo,

Digitized by Google

ne hanno proposto per contro l'abolizione alla quale son favorevoli indistintamente alcuni di sinistra ed alcuni di destra. Non è dunque la conservazione o l'abolizione del riposo obbligatorio una quistione di partito, ma di buona amministrazione.

Niuna voce autorevole ha proposto in Italia l'unicità dei gradi e degli stipendî, l'istituto del giurì e l'abolizione degli appelli in materia civile; vi è anzi chi crede insufficiente la garentia dei due gradi di giurisdizione, per nulla spaventato dalla necessità che nascerebbe di aumentare i giudici, dal maggiore alimento dello spirito litigioso, piaga del nostro paese, dall'accrescimento di una turba di faccendieri causa ed effetto di questo spirito litigioso, dall'eternità delle liti, dalle maggiori cure, inquietudini e spese che ne derivano, e dal maggiore danno della produzione nazionale per il tempo e l'opera che le si sottrae.

Non è già che non si senta generalmente in Italia il bisogno di scemare il numero dei giudici, tra per averli più colti e indipendenti, e per retribuirli meglio: ma per soddisfare a questo bisogno due modi sonosi seriamente proposti; abolire gli Assessori alle Corti di Assise per dare efficacia alla responsabilità del presidente in quanto alla regolarità del dibattimento ed alla legittima e proporzionata applicazione della pena, per la maggior garentia della società e dei giudicabili; abolire l'appello in materia correzionale, surrogando ad esso altre guarentigie, per rendere più spedito e fruttuoso questo compito della giustizia.

L'unità dei gradi delle magistrature di giurisdizioni inferiori e superiori non è nel pensiero italiano: anzi quì si deplora la poca frequenza delle promozioni di grado; il che ha fatto introdurre il sistema delle categorie personali, o sia una promozione di stipendio nello stesso grado, che si concede al giudice per anzianità di servizio. È parso giusto che chi serve il paese da più tempo, sia per questo solo retribuito me-

Digitized by Google

glio di chi di fresco entri nell' ufficio, e vi faccia le prime prove.

L'intervento del potere esecutivo nella promozione di categoria è di pura forma, anzi il giudice che vi ha diritto per anzianità comincia per mero ministero di legge a percepirne lo stipendio il mese seguente a quello in cui la vacanza è intervenuta. S' intende così poco in Italia l'accusa che si fa in Francia alla frequenza delle promozioni di categoria e di grado a cui potesse dare occasione a noi l' articolo 202, che la relazione della Commissione parlamentare pel disegno di legge *Calucci* consiglia il mantenimento di esso per l' *utilità e la convenienza d' incoraggiare la giovane magistratura con la prospettiva delle promozioni agli alti gradi della carriera.*

In Italia non si dimanda altro per la maggiore indipendenza dell'ordine giudiziario, se non che sia posto un limite al potere assoluto del governo, nel promuovere e nel tramutare, con che la sua influenza può arrecare nocumento.

7.° Viene ultimo l' argomento, ed è propriamente quello che costituisce la vera controversia cui dà luogo il riposo obbligatorio. Escluso nel potere esecutivo il diritto di dispensare dal servizio il giudice che per infermità di corpo o di mente non può convenientemente adempierlo, in che tutti consentono, per serbare inviolata la prerogativa dell'inamovibilità, è *necessità indeclinabile* d'istituire un limite di età, con gl' inconvenienti che ad esso si attribuiscono, o vi può essere altro metodo che ne faccia meglio raggiungere lo scopo? Un Consigliere di Corte di Appello, *Francesco Belfiore*, in un suo articolo sull' argomento stampato nel giornale il *Giurì* del 14 luglio 1878 crede che la quistione posta così sia sbagliata e che invece sia questa « È egli giusto dispensare dalla carica un magistrato dell'ordine giudiziario, quando conservi ancora il pieno uso delle forze tanto del corpo che

Digitized by Google

dell'animo, ed all'attitudine unisca la volontà di rimanere in ufficio? » Non è giusto, rispondiamo a questo magistrato, come non è giusto che il governo dispensi dal servizio un impiegato che voglia e possa compierne i doveri: in ciò siam tutti concordi.

Ma qual è il modo di assicurare se il giudice conservi tuttavia le forze del corpo e della mente, tostochè per la prerogativa della sua inamovibilità si toglie al governo questo giudizio? In ciò è il nodo della quistione: e per iscioglierlo si è tanto discusso e si discute in Francia, nel Belgio, in Austria ed in Italia.

Il magistrato che è conscio della sua impotenza, a compiere convenientemente le funzioni del suo ufficio ha *il dovere* di domandare il collocamento a riposo. Se la sua infermità gl'impedisca l'intervento all'udienza, è difficile che egli non si determini o spontaneamente o dopo l'eccitamento dei suoi capi ad uscire dall'ordine. In questi rarissimi casi, e quando il magistrato ha perduto la coscienza dei proprî atti, in modo che è nella impossibilità di presentare qualunque domanda, il magistrato supremo, con un giudizio sottratto alla pubblicità, ma in contraddizione del giudice, statuisce quello ch'è di ragione. Qualunque sia la solidarietà tra i membri della magistratura, e lo stato delle condizioni economiche del giudice e della sua famiglia, il pubblico ministero s'indurrà a promuovere l'azione, attesa la notorietà giornaliera del fatto, e la Corte di cassazione a farvi diritto.

Ma se le forze fisiche non sieno interamente perdute, o pure se, essendo queste intere, le facoltà intellettuali sieno in modo scemate che il giudice non possa convenientemente adempiere ai doveri della sua carica, è più che probabile che il pubblico ministero o non promuova l'azione, o che promuovendola, la Corte di cassazione non vi faccia diritto. È un giudizio difficile, perchè bisogna appurare la quantità delle forze fisiche e intellettuali rimaste al giudice, e giudicare

Digitized by Google

quante ne sien necessarie per dirsi non più atto all' ufficio. È scandaloso, perchè dà luogo ad indagini, ad udizioni di testimoni e di periti, nè si può poi nell'intervallo tra l'azione e l'avviso definitivo impedire al giudice di assistere ai giudizi, di darvi il voto, di dirimere forse una parità. È un giudizio ingrato pel magistrato che deve pronunziarlo, oltraggioso pel magistrato che si crede infermo.

Si è pensato di formare delle commissioni miste di magistrati e di avvocati, non avvertendosi che così non solo non si evitano le difficoltà del giudizio, lo scandalo che ne proviene e l' oltraggio all' infermo, ma si offende l' autonomia, l' indipendenza ed il prestigio dell' ordine giudiziario.

Il Consigliere Belfiore propone che al giudizio della magistratura si surroghi quello del Senato del regno. Non è forse il Senato che giudica i Ministri? E perchè non dargli ancora la prerogativa di giudicar della capacità dei magistrati a continuare in un uffizio? Non ha osservato l'onorevole magistrato che il Senato del regno è un corpo politico, e giudica i suoi membri ed i ministri con criteri politici: niente sarebbe più estraneo alla competenza del Senato quanto il giudizio della infermità dei magistrati; nè sopra ciò occorre dir altro.

Il nostro collega Cons. *Lomonaco* in una nota letta alla Reale Accademia delle scienze morali e politiche di Napoli scrive « Niuno può negarmi che l'impotenza dell'uomo giunto al termine di 75 anni sia probabile ma non già certa.

Ogni giureconsulto sa che tutte le presunzioni fondate sulla probabilità ammettono sempre e dovunque la prova contraria. Ritenuti questi due veri di luce meridiana, non si sa comprendere per qual cieco fato si neghi al magistrato ciò che per legge comune si concede a tutti per tale specie di presunzioni, e sembrami che con una apertissima ingratitudine ed ingiustizia venga *punita* la veneranda canizie di quei che i giureconsulti Romani appellavano *sacerdoti* della giustizia ». Ma questa volta parmi, che il cuore abbia velato l' in-

Digitized by Google

telletto del nostro collega. Vorrebbe egli dunque ammessibile un giudizio provocato dal magistrato di 75 anni compiuti che si crede tuttavia atto a compiere le funzioni del suo ufficio, che intenda a non farsi dispensare dal servizio perchè sia falsa per lui la presunzione della legge. Ma che il magistrato provochi egli il giudizio per distruggere la presunzione legale, o che questo sia iniziato dal pubblico ministero per dimostrare la incapacità di lui a continuare nel servizio, la cosa è sempre la stessa. Siccome dell'età la legge ne ha fatto una presunzione, che non ammette prova in contrario per l'ingresso nella carriera della magistratura, così la legge stessa per evitare i giudizi individuali d'interdizione ha estesa questa stessa presunzione all'uscita da essa.

Noi dunque affermiamo che i magistrati per le scemate forze fisiche ed intellettuali divenuti inabili ad esercitar convenevolmente l'uffizio difficilmente si determinerebbero a domandare il riposo, perchè il vizio stesso che li travaglia annebbia in essi la coscienza de' proprî doveri e della loro dignità; che il giudizio d'interdizione da celebrarsi dalla Corte di Cassazione può essere un utile istituto per quelle infermità gravi e permanenti che son chiare e manifeste, nè hanno bisogno d'indagini minuziose, ma che non raggiunge lo scopo nel caso d'indebolimento delle forze fisiche ed intellettuali; che è d'altronde di scandalo, e oltraggioso al magistrato che credesi infermo. L'aggiunta di altra autorità a quella dell'ordine giudiziario, o la sostituzione completa della stessa, oltrechè offende l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine, neppure può menare a soddisfacenti risultati per la difficoltà insita alla natura delle indagini. E gli avversarî affermano il contrario.

Quale delle due affermazioni è la vera? La controversia non può essere risoluta che dalla storia, dalla maestra della vita. Essa è destinata a comporre gli animi, ad essa si debbono tutti inchinare, rinunziando a quella giustizia astratta e vuota che non si riscontra nella vita reale dell'umanità.

Digitized by Google

8.° E cominciamo dalla storia francese. In Francia la legge del 16 luglio 1824 provvedeva al modo di collocare a riposo i membri delle Corti e dei Tribunali, cui infermità gravi e permanenti impedissero di compiere le funzioni del loro ufficio. Una commissione decidea preventivamente se vi fosse luogo a verificare lo stato di salute del magistrato indicato come infermo: essa era composta del primo presidente, dei presidenti di camera e del decano di quella Corte della quale facea parte il magistrato, e nel cui distretto era collocato il Tribunale. Convocavasi dal primo presidente o di ufficio o sulla richiesta del procurator generale: questi vi era sempre udito ed assisteva alle sue deliberazioni. Se la commissione era d' avviso che vi fossero motivi sufficienti a credere vera la infermità, rinviava la copia del processo verbale al Guardasigilli, il quale se inclinava alla stessa opinione, disponea che s' informasse. La Corte in assemblea generale nominava una o più commissioni per procedere alla informazione, nella quale poteansi udire i testimoni e periti e lo stesso magistrato infermo. Compiuta la istruzione, sulla requisitoria del procurator generale e sulla relazione della commissione la Corte decidea. Se fosse stata d'avviso di non esservi luogo a procedere, la proposta non poteva rinnovarsi che dopo due anni. Se poi avesse opinato doversi il magistrato collocare a riposo, il Guardasigilli poteva provocare dal Re il conveniente decreto. Il magistrato collocato a riposo aveva non solo dritto a liquidar la pensione, ma poteva ancora ricevere il titolo di presidente, consigliere o giudice onorario e godere dei privilegi onorifici annessi a questo titolo.

Questa legge rimase senza esecuzione. Bastami quì arrecare la testimonianza dell' avvocato generale presso la Corte di Cassazione, del *Tarbet*, il quale nella sua eccellente raccolta delle leggi e dei regolamenti per uso della Corte, stampata a Parigi nel 1840, non si perita di scrivere nella pagina 36 della introduzione quanto segue « Questa legge che autorizza

Digitized by Google

le compagnie a sollecitare il collocamento a riposo di un magistrato affetto da infermità gravi e permanenti, a verificare questa infermità con *inchiesta* scandalosa ; a disonorare colla pubblicità i capelli bianchi di un magistrato, consacrare al ridicolo la sua debolezza e la sua miseria; questa legge che la coscienza pubblica ha respinta, è stata dai Tribunali ricevuta *colla ferma volontà di non usare giammai della facoltà disonorante che loro è stata concessa.*

Stante ciò ad onta degli sforzi *rigorosi* dei Guardasigilli ma *impotenti* a vincere la inerzia della magistratura, i tribunali e le corti presentavano il miserevole spettacolo di giudici che gli anni o l'infermità aveano resi inabili all'ufficio, scapitandone così il servizio pubblico, e la dignità dell'ordine. Il quale stato di cose generò la necessità di studiare il modo di apporvi rimedio.

Nel 1848 essendo presidente della repubblica *Cavaignac*, ministro di giustizia *Marie*, una commissione governativa nominata per preparare un disegno di ordinamento giudiziario proponeva di porre a riposo i giudici a 70 anni sebbene la costituzione li dichiarasse nominati a vita. E la commissione preseduta dal ministro era composta da Jaillandier, Cremieux, Bethmont, Martin di Strasbourg, Langhais de la Sortre, Cornè, Carrè de cruxis, Faustin Helie, De Delmas, e Aubenas.

Questa proposta divenne l'articolo 34 del progetto che il ministro Marie presentò all'assemblea nazionale nella seduta del 17 ottobre di quell'anno, ed ebbe il suffragio di distinti giureconsulti come del *Pont*, di *Jules Cauvet*, in due articoli inseriti nella Rivista della *legislazione*. *Berriat Saint Prix*, nella *Teoria del dritto costituzionale francese* scriveva :

Io vorrei che l'età del ritiro fosse fissata anticipatamente ed una volta per tutti, come per il servizio militare. Si farebbero tacere le illusioni dell'amor proprio, e non si vedrebbero più dei magistrati ottagenarî aggrapparsi al loro posto

Digitized by Google

a detrimento dei litiganti e della giustizia. « Però non fu accolta la proposta dalla Commissione dell' assemblea, la quale d' accordo col governo vi sostituì l' istituto di una commissione mista incaricata a verificare se il giudice inamovibile fosse divenuto non atto ad esercitare le funzioni per infermità o per età. Questa commissione componevasi del primo presidente della Corte di Appello, del procurator generale, di tre consiglieri estratti a sorte, del *bâtonnier* dell' ordine degli avvocati e di altro avvocato delegato dal consiglio dell'ordine. Se poi trattavasi di giudicare dello stato di un membro della Corte di Cassazione, la commissione componevasi del primo presidente, del procurator generale e di quattro consiglieri di detta Corte, e del presidente del Consiglio dell' ordine degli avvocati. L' avviso motivato della Commissione sarebbesi inviato per mezzo del Guardasigilli al giudizio del Consiglio di Stato, in conformità del quale il Presidente della repubblica poteva dispensar dal servizio ». Si comprende bene, dicea il relatore nel suo discorso all'Assemblea, che lo spirito di corpo, le abitudini, le affezioni, le relazioni di ogni giorno, possono influire anche senza averne coscienza sulle decisioni dei magistrati, che sono chiamati a pronunziare sulla sorte di un loro collega da mettere al riposo. Si è dovuto lottare istantemente contro queste resistenze e contro la forza d' inerzia delle commissioni della legge del 1824, che giungevano perfino a rifiutare di rispondere. È perciò che la commissione d' accordo col governo ha sentito la necessità di proporre il nuovo sistema che vi si sommette ».

La proposta della commissione fu votata dall' assemblea a grande maggioranza, ma non divenne legge, perchè il progetto comprendendo molte altre materie non fu ammesso alla terza deliberazione.

Il pensiero della Commissione governativa venne accolto da *Luigi Napoleone*, e la riforma fu fatta col decreto del 1° marzo 1852. L'articolo primo dispone *che son messi a ri-*

Digitized by Google

posò di pieno dritto i membri della Corte di cassazione a 75 anni compiuti, i magistrati delle Corti di Appello e de' Tribunali di prima istanza a 70 anni compiuti. L'articolo secondo abilita questi magistrati collocati a riposo a far valere i dritti alla pensione *conformemente alle leggi, senza esser tenuti a giustificare le infermità contratte nell' esercizio delle loro funzioni.* E l' articolo terzo completando il novello sistema dichiara che i magistrati i quali hanno raggiunta l'età fissata dall' articolo primo non *cessassero dalle loro funzioni che quando* fossero stati surrogati.

È notevole la relazione del Guardasigilli proponente il decreto: in essa si legge: « Dal 1824 un gran numero di tribunali ha subita l' inutile presenza de' magistrati che l' età e l'infermità rendeano non atti alle loro funzioni, ed in pochissimi casi fu possibile vincere la forza d'inerzia che si opponeva ad ogni provvedimento di necessaria severità. L'interesse della confraternita, l'interesse che si attaccava alla posizione personale di tale o tale altro onorando magistrato, tutti questi motivi assicurarono la continuazione degli abusi e fecero cadere quasi in desuetudine la legge del 16 giugno 1824. Laonde pur conservando questa legge la sua autorità, ad oggetto di provvedersi ad alcuni casi che possono ancora presentarsi e nei quali un potere giusto e forte potrà trarre vantaggio, è necessario ed urgente un provvedimento più pratico ed efficace, il quale reclamato dalla pubblica opinione è approvato da tutt' i magistrati i quali, meno preoccupati del proprio interesse, che dell' interesse pubblico, faranno con dignità il sacrificio della loro posizione all' interesse ben inteso della magistratura e della giustizia. Gli uomini che colle opere loro si hanno acquistata maggior considerazione ed onoranza, non sanno sempre arrestarsi a tempo, sostenuti come sono da una certa illusione e dall' idea del loro passato. *I forti caratteri soltanto e le grandi intelligenze sanno prendere il momento fatale del proprio tramonto, e pre-*

Digitized by Google

venirlo con una coraggiosa risoluzione. Si risparmii a' magistrati una lotta sì pericolosa per la loro dignità. Anche per un senso di rispetto alla loro vecchiaia non conviene lasciarli sopra un terreno, sul quale in certo modo non camminano che sopravvivendo a loro stessi ».

Questo decreto che mandando via dall' ordine vecchi magistrati legittimisti ed orleanisti rese agevole a Luigi Napoleone d' infondervi lo spirito nuovo, fu segno di aspre censure da parte dei nemici del governo napoleonico, e di coloro che affetto, rispetto ed interesse legavano ai vecchi magistrati che vennero collocati a riposo. Con opuscoli e con petizioni al Senato se ne dimandò la rivocazione. L' antico Guardasigilli de Sauzet, già presidente della camera dei deputati per dieci anni, lesse un discorso all'Accademia di Lione il 20 agosto 1854 intitolato : *Considerazioni sui ritiri forzati della magistratura.* Un opuscolo anonimo fu stampato in Parigi nel 1865 coll' epigrafe: *Del limite d' età della magistratura in Francia.* E lo censurarono del pari Odilon Barrot nel discorso *sull' ordinamento giudiziario* stampato in Parigi nel 1873, e Jules Favre nel libro della *Riforma giudiziaria,* stampato in Parigi nel 1877, ed il consigliere della corte di appello di Parigi *Rolland de Villargues* nel codice dell' *ordinamento giudiziario* stampato a Parigi nel 1873.

L'espulsione della dinastia napoleonica fece passare la quistione dalle petizioni e dagli opuscoli agli studi dell' assemblea nazionale. Non sapremmo delineare la condizione attuale delle cose meglio di quello che ha fatto nel suo libro Jules Favre, uno dei più valorosi avversarî del decreto del 1° marzo « Il decreto del primo marzo ha avuto lo scopo di portare l'ultimo colpo alla garentia già illusoria della inamovibilità, da questo punto non ho contradditori : ma ahimè ! questo vantaggio è più che compensato dal *fermo desiderio dei più ardenti avversarî del decreto di mantenerlo fino a novell' ordine.* Tutti sono unanimi nel condannarlo : *niuno*

Digitized by Google

vuole seriamente sopprimerlo. Da ventiquattro anni e più abbatte gli uomini che sono l' onore e la forza delle compagnie giudiziarie ed i ministri *non han cessato di promettere ed aggiornare la sua abrogazione*.

Impossessata della quistione la commissione dell' assemblea nazionale non credette poter completamente cancellare il limite di età, e si restrinse a fare sparire la differenza ingiustificabile a profitto della Corte di Cassazione, fissando a 75 anni il collocamento a riposo di tutt' i magistrati. Il linguaggio del suo relatore onorevole Bidard, pareva annunziare un partito più radicale. Nonpertanto interpetre della maggioranza della commissione dichiara che un *provvedimento generale decretante il riposo forzoso a tempo probabile dell' indebolimento è sembrato conciliare l' interesse dei giudicabili e la dignità della giustizia* ».

Questa storia particolareggiata dello stato delle opinioni e delle istituzioni francesi prova che non si è saputo trovare un istituto migliore del limite di età, sicché gli stessi ardenti avversarî, di esso quando ebbero il potere, non vollero assumere la responsabilità di sopprimerlo.

9.° Nel regno belgico l'inamovibilità della magistratura non solo è assoluta *ratione offici* e *ratione loci*, ma è scritto nello statuto che la magistratura sia a vita, e la nomina dei giudici è quasi sottratta al potere esecutivo. Le sue leggi non conteneano alcun provvedimento intorno al collocamento a riposo de' magistrati, sia per gravi e permanenti infermità, sia per età; ma il bisogno non tardò a farsi sentire. Nel 1842, cioè sei anni prima della commissione governativa francese, e dieci del governo napoleonico del 1852, il ministro di giustizia propose nella camera dei deputati il collocamento a riposo obbligatorio dei magistrati a 70 anni, ma la camera votò invece come primo esperimento la legge del 20 maggio 1845, cioè la dispensa dal servizio per incapacità a giudizio

Digitized by Google

di altri magistrati, qualche cosa di simile alla legge francese del 1824. Questa legge rimase come in Francia una lettera morta; per cui nel 1848 il ministro di giustizia ripropose il progetto per la dispensa dall'ufficio a 70 anni, e venne anche questa volta respinto dopo vivo combattimento per la ragione principalissima, che essendo, secondo lo Statuto belgico, il magistrato nominato a vita, la sola morte poteva farlo cessare dalle sue funzioni. Crescendo intanto gli sconci, il ministro di giustizia presentava per la terza volta il progetto di legge sul collocamento a riposo obbligatorio per l'età di 70 anni nella seduta del 17 novembre 1864. La discussione che ebbe luogo ne' giorni 2, 4, 7, e 8 maggio 1867 fu vivissima; il progetto emendato ed ampliato fu votato per appello nominale ed approvato nella seduta dell'8 maggio, e nel Senato del Regno il 23 maggio dello stesso anno. La legge ha la data del 25 luglio 1867 e fu pubblicata nel Monitore il 27. L'articolo primo dichiara che i membri delle corti e dei tribunali sono messi a riposo quando una infermità grave e permanente non permette di compiere convenevolmente le loro funzioni, o *quando essi hanno compiuto ne' tribunali l'età di 72 anni, nelle corti di appello l'età di 75 anni*, nella Corte di Cassazione l'età di 75 anni. Gli articoli secondo e seguenti fino all' ottavo determinano il procedimento. Il resto della legge intende a migliorare la condizione economica dei magistrati necessitati a ritirarsi per età, facendo eccezione a loro prò alla legge comune delle pensioni.

Noto due cose. Gli oratori che presero parte alle discussioni sono stati concordi nell'affermare la niuna efficacia della legge del 1845. Anzi è speciosa la risposta che il deputato Haocrebet fece al Guardasigilli « Io sono dell' opinione, ei disse, che il magistrato non debba cessare dalla sua carriera che quando muore. La legge del 1845 non si è applicata e non si applicherà mai. Sicchè il Guardasigilli ebbe a protestare contro questa brusca maniera di togliere autorità alla

Digitized by Google

legge esistente, che mostrava sempre più la necessità di altro provvedimento. La seconda cosa si è che il partito liberale ha propugnata ed ottenuta l'approvazione della legge sul limite di età, avendola combattuta i conservatori.

10.° In Austria, secondo il regolamento del 1868 un tribunale disciplinare di magistrati pronuncia il collocamento a riposo per incapacità anche di magistrati vecchi, qualunque ne sia l'età; ma nel 1873 per iniziativa parlamentare fu votato un progetto di legge che metteva di *dritto* a riposo i magistrati a 70 anni. Essa però cadde nel secondo ramo del parlamento per opera principalmente del partito *conservatore* che volle rispettata la vecchiezza.

11.° Lo Statuto di Nuova York del 1821 fissa un limite alle funzioni del giudice inamovibile disponendo nel § 3° dell'articolo 5 « che il cancelliere ed i giudici della Corte Suprema conserveranno il loro ufficio finchè lo eserciteranno bene, *non però oltre l'età* di sessant'anni. Ed in quanto all'Inghilterra, mi pregio di trascrivere un brano del discorso pronunziato dal deputato Auriti nella prima tornata della camera italiana del 17 dicembre 1875. « Io ho dimandato a me stesso volendo fare uno studio completo su questa materia, come avvenisse che in Inghilterra la legge attuale per cui il magistrato non può essere rimosso dall'ufficio se non per patente Sovrana, dietro voto conforme dei due rami del parlamento, non avesse cagionato nella pratica alcun inconveniente, non avesse suscitato alcuna difficoltà. Uno degli scrittori più recenti sulla costituzione inglese, il Le Play, che certamente è competente nelle cose di quella nazione, mi ha dato il bandolo per isciogliere il nodo. Egli dice : in Inghilterra i giudici non sono più che quindici. Quattordici di questi quindici giudici fanno servizio in tutto l'anno, imperocchè due sono necessarî per ciascuno dei sei circoli inglesi

Digitized by Google

ed uno per ciascuno dei due circoli del principato di Galles. Or questi quattordici giudici che hanno un solo supplente sono giudici ambulanti; sono sottoposti a faticosi viaggi, sono obbligati ad un lavoro assiduo che richiede grandi sforzi di attenzione.

Non ci è margine, dice il Le Play, per le infermità accidentali : non è possibile di esercitare l' ufficio con infermità permanenti ; i giudici divenuti incapaci o impotenti per malattia o per età sono obbligati a dimettersi. Se non fosse il riguardo a' loro colleghi, e la forza dell' opinione pubblica, basterebbe l'incompatibilità dell'ufficio con uno stato mal fermo di mente o di corpo per indurli a ritirarsi.

12.° Entriamo ora in casa nostra. L'articolo 11 della legge piemontese de'19 maggio 1851 conteneva la disposizione identica dell' attuale articolo 203 ; ma a 27 dicembre 1853 il ministro di giustizia, l' onorevole Rattazzi, presentò alla camera dei deputati un disegno di legge intitolato: *Riordinamento dell'ordine giudiziario e del ministero pubblico*, nel quale pur conservando l' articolo 11 della detta legge che divenne l' articolo 88, lo fece precedere dall' articolo 89 così concepito « I giudici inamovibili che avranno compiuto l' anno settantesimo dell' età loro s'intenderanno, di pieno dritto dispensati da ulteriore servizio salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennità a' termini di legge.

Dovranno tuttavia continuare nell'esercizio delle loro funzioni e godranno dello stipendio assegnato alla loro carica, infino a tanto che non saranno con regio decreto nominatamente surrogati.

Rispetto ai membri della Corte di Cassazione tale disposizione non avrà effetto che quando avranno compiuto l'età di anni 75 ».

La prima parte di questo articolo pare in contraddizione con la seconda ; imperocchè mentre nella prima parte si di-

Digitized by Google

chiara dispensato di pieno dritto dal servizio il magistrato che ha raggiunta l'età fissata dalla legge, la seconda lo lascia continuare nel servizio, finchè il governo non l'abbia nominatamente surrogato. E perchè è nella facoltà del governo di farne o pur no la surrogazione, la dispensa di dritto importava una dichiarazione espressa di essere il magistrato, toccata quella tarda età, divenuto amovibile; la dizione poco felice dell' articolo fu però chiaramente spiegata dal proponente nella relazione.

La Commissione composta dagli onor. Tecchio, Cassinis, Sineo, Airenti, Genina, de Revel ed Astengo il 17 luglio 1854 presentò alla camera una dotta relazione scritta dall' onorevole Astengo nella quale si proponea la quistione. È utile e conveniente dispensare da ulteriore servizio il giudice inamovibile che è giunto ad una età determinata ?

La Commissione ritiene che la dispensa dal servizio di un magistrato maturo di età garentisca alla società la continuazione di una capacità necessaria per l' esercizio delle funzioni giudiziarie, e dia un onorato riposo a chi ha logorato la vita nel servire la società, provveda ad un tempo alla dignità edall' amor proprio sottraendo il magistrato ad un solenne giudizio che lo dichiari inabile di fatto, e perciò non gli toglie la lusinga che la presunzione della legge abbia, per eccezione, fallito a suo riguardo. Sarebbe però scemata la indipendenza del giudice, se giunto all' età stabilita fosse in balìa del governo mantenerlo nella sua carica o dispensarnelo, perchè allora il giudice inamovibile diverrebbe amovibile.

In quanto poi alla determinazione dell' età, perchè il governo avea protratto all' età di 75 anni le funzioni inamovibili dei membri della Corte di cassazione, crede esser miglior consiglio stabilire per tutti i giudici come limite estremo del loro servizio l' età di 75 anni.

Per le quali considerazioni a maggioranza di quattro so-

Digitized by Google

pra due, perchè l'altro si astenne, surrogò all' art. 87 un altro articolo che divenne il 162 del progetto emendato che è proprio il 202 del nostro ordinamento giudiziario.

La Commissione, però, volendo essere equa verso i magistrati che avrebbero dovuto essere dispensati dal servizio, al pubblicarsi della legge, adottò per tutti una disposizione transitoria che manda per tutt' i magistrati l' esecuzione di essa al 1860.

Chiusa la sessione legislativa senza che fosse stato discusso l'additato progetto, il novello ministro di giustizia, l'onorevole de Foresta il ripresentò nella tornata dei 26 marzo 1856 ; non accettava l'emendamento della commissione, migliorava non pertanto la dizione dell'art. 87 dell'antecessore, e non sanzionava alcuna specialità per i membri della Corte di cassazione. L'articolo che prese il numero progressivo 158 era scritto così :

« I giudici inamovibili che hanno compiuto l'anno 70° dell' età loro *possono* essere, con decreto reale, dispensati da ulteriore servizio senza loro domanda, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termini di legge.

Ma la commissione della Camera composta dei deputati de Viry, Zirio, Tecchio, Arnulfo, Caprioli, Cassinis ed Astengo persuasa dalle ragioni arrecate dalla prima commissione e non confutate dal Ministro ne accettò le conclusioni,, e scrisse nella relazione del 16 giugno 1856, come segue :

« Sarà vero, come oppone il Ministro, che non permettendo al governo di conservare in carica quei giudici più provetti, che per *rara eccezione* possono ancora prestare utili servizî allo Stato, *si faccia cosa contraria all'interesse dell' amministrazione della giustizia privandola dell' opera proficua di questi fortunati* Nestori della magistratura e si aggravi la pubblica finanza, ma tra due mali deve preferirsi il meno grave, e a giudizio della commissione sarebbero assai più gravi quei mali a cui darebbe luogo il sistema del

Digitized by Google

progetto del governo, i quali furono rilevati dalla precedente commissione, perchè questi feriscono l'inamovibilità e l'indipendenza dei giudici e quindi compromettono una guarentigia costituzionale ».

La legge organica giudiziaria del 13 novembre 1859 pubblicata in tempo dei pieni poteri dal ministro di giustizia l'onorevole Rattazzi, contiene il seguente articolo 106:

« I giudici inamovibili che hanno compiuto l'anno 75° della loro età possono essere con decreto reale dispensati da ulteriore servizio, *senza loro domanda*, salva ad essi ogni ragione alla pensione di riposo od indennità a' termini di legge ».

Con questo articolo ch'è una riproduzione letterale dell'art. 158 del progetto de Foresta e coll'altro, col quale si concesse al potere esecutivo la facoltà di tramutare i magistrati per l'utilità del pubblico servizio, l'onorevole Rattazzi ottenne di annullare quasi la garentia dell'inamovibilità. « A ragione si elevarono vive censure, dice l'onorevole Mancini nella relazione del 22 giugno 1878, contro siffatta disposizione per la quale venerandi magistrati, forse i più rispettabili membri di quell'ordine amplissimo a 75 anni venivano privati del precipuo titolo al rispetto ed alla fiducia pubblica qual si è quello della indipendenza costituzionale prodotta dall'inamovibilità. Doloroso spettacolo offrivano quei vecchi autorevoli i quali, varcato l'anno fatale, rimanevano sotto la mano dei ministri di giustizia che ad ogni istante potevano disporre della loro sorte, ritirandoli dall'attività, larve di magistrati, immeritevoli di sedere accanto agli altri che continuano ad essere protetti da tutte le garentie costituzionali ».

Nel 1865 allorchè era ministro di giustizia l'onorevole Vacca la commissione governativa incaricata a preparare le modificazioni all'ordinamento giudiziario necessarie per coordinarlo con altre leggi dello Stato, non propose alcuna innovazione dell'articolo 106. Al ministro Vacca successe l'onorevole Cortese, il quale nominò una seconda commis-

Digitized by Google

sione. Questa dopo lunga ed animata discussione v'introdusse l'articolo 202, come rivelò al Senato l'onorevole de Filippo nella tornata del 3 febbraio 1873.

13.° Sul disegno di legge di modificazione dell'ordinamento giudiziario presentato dall'onorevole ministro di giustizia senatore de Falco nella tornata dei 30 novembre 1871 la commissione composta dagli onorevoli Andreucci, Errante, Serra F. M., Vacca, Borgatti e Tecchio propose la seguente modificazione dell' art. 202 :

« I giudici inamovibili che abbiano compiuta l'età di anni 75 e che siano riconosciuti disadatti all'esercizio delle loro funzioni, ove non consentano a presentare la domanda di collocamento a riposo, saranno deferiti ad un giudizio d' inabilitazione presso la Corte di cassazione e dietro la corrispondente declaratoria, verranno dispensati dal servizio, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennità ai termini di legge ».

L'onorevole senatore de Filippo, già ministro di giustizia, nella tornata del 3 febbraio 1873 combattè vigorosamente quest'emenda, mostrando la necessità dell'articolo 202. E poichè la ragion principale colla quale gli onorevoli senatori Castelli e Miraglia sostenevano il progetto era il danno che l' inflessibilità della regola contenuta nell' art. 202 arrecava all'ordine giudiziario privandolo dell'opera di magistrati tuttavia vigorosi di mente e di corpo, i quali si designavano abbastanza chiaramente, l' onorevole senatore de Filippo non mancò di replicare che il trarre argomento dalla citazione dei nomi di persone molto rispettabili era lo stesso che mettere l' avversario nella impossibilità di rispondere per sostenere il proprio assunto. Non per tanto egli che avrebbe potuto, come disse, citar molti nomi divenuti inabili e tuttavia conservati in ufficio sotto l' impero dell' ordinamento giudiziario piemontese, si limitò a citarne un solo, un presidente

Digitized by Google

del Tribunale di Torino il quale giunto all' età di anni 95 ed indebolito di mente e di corpo in modo da non poter prestare alcun utile servizio, non volle mai presentare la domanda di collocamento a riposo, nè il governo per non far dispiacere a quel venerando magistrato ebbe il coraggio di avvalersi della facoltà che gli veniva dalla legge.

L' onorevole Ministro de Falco combattè l' emenda proposta dalla commissione, ed accettò l' ordine del giorno dell' onorevole Senatore de Filippo, così espresso : « Il senato riserbando la grave quistione di principio relativa all' art. 202 dell' ordinamento giudiziario passa all' ordine del giorno ». Messo ai voti fu dal Senato approvato.

Fui presente ma non presi parte a questa discussione ; me lo impedì un fatto personale. Era vicino a compiere l' età di 75 anni il Primo Presidente della Corte di cassazione di Napoli; e per anzianità avrei dovuto surrogarlo. Mi sembrò cosa poco delicata il combattere una proposta che se fosse stata accolta, avrebbe lasciato a quel vecchio venerando tuttavia vivere la vita del magistrato. Ma le cose son mutate, avendo ora un interesse opposto alla conservazione dell'art. 202; imperocchè se la provvidenza mi concederà di compiere l'età di 75 anni, dovrò ritrarmi dal pubblico ufficio anche nel pieno vigore di mente e di corpo, e con una pensione minore dello stipendio di lire settemila.

14.° Abortito questo tentativo nel senato del regno non si è più rinnovato.

Per contro l'onorevole deputato Giovanni Della Rocca presentò un progetto di legge inteso a mutare la dizione dell'art. 202 così: *I giudici inamovibili che hanno raggiunta l' età di anni 75 sono abilitati a presentare le loro ragioni alla pensione di riposo od indennità ai termini di legge.* Lo svolse nella tornata del 18 gennaio 1875 e gli argomenti furono quelli che abbiamo già discorsi e confutati; principali

Digitized by Google

fra essi i due soliti: non essere assoluto il concetto del limite di età, ma relativo: esser sufficiente la disposizione dell'art. 203. Il Ministro di giustizia onorevole Vigliani li combattè tutti con forza e verità. Giunse a dire queste solenni parole: Ve lo dichiaro francamente, se quell'articolo non esistesse verrei qui io stesso a proporre d'introdurlo nell'ordinamento giudiziario come disposizione provvida e necessaria a tener salda la dignità di magistrato, e garentire il buon servizio della giustizia.

Discorrendo dell'articolo 203 egli disse di essere così odioso che in pratica non vi fosse modo di adoperarlo.

« Non trovate chi promuove l'azione; quando l'azione è promossa, non trovate uomini cui basti il cuore di condannare a ritirarsi dalla magistratura un loro confratello e collega, che per bisogni personali o domestici supplica a farne parte.

E son già quattro ministri di giustizia che tengono questo linguaggio, l'onorevole senatore de Filippo, l'onorevole senatore de Falco, l'onorevole senatore Vigliani e l'onorevole deputato Mancini. Avendo essi soprainteso alla suprema amministrazione dell'ordine giudiziario, aveano conosciuto per esperienza le necessità del pubblico servizio e l'efficacia degli articoli 202 e 203. E fra questi quattro ministri il parere dell'onorevole Vigliani è più autorevole, poichè essendo primo presidente della Corte di cassazione di Firenze, nè certo in giovine età, venne egli stesso a chiedere che a suo tempo gli si applicasse l'art. 202.

Il progetto non pertanto coll'adesione del Ministro fu preso in considerazione, e ne fu rinviato lo studio alla stessa commissione incaricata di riferire sul progetto di legge, presentato dall'onorevole Vigliani per modificazione all'ordinamento giudiziario. La maggioranza di essa si dichiarava favorevole alla proposta abolizione dell'art. 202, ma la minoranza opinava doversi soltanto modificare.

Digitized by Google

Vivissima fu la discussione che ebbe luogo nella tornata del 19 dicembre 1875. Un dotto e pratico discorso vi venne pronunziato dall'onorevole deputato Auriti, allora presidente della Corte di appello di Trani ed oggi presidente di Sezione della Corte di cassazione di Roma: propose egli anche un emendamento, inteso a dare una pensione a quei magistrati che entrati nell' ordine giudiziario dopo il 1860 compissero i 75 anni di età senza aver dritto alla pensione.

Mi limito a riportar solo la conclusione di questo importante discorso.

« Per l'interesse stesso della magistratura io non credo che sia cosa decorosa il covrire con velo di male intesa pietà i casi ordinarî d' incapacità prodotta dall' avanzata età di anni 75, e richiedendo pel collocamento a riposo la condizione di un giudizio impossibile, mantenere nella più parte dei casi anche gl' inabili all' uffizio. È nell' interesse della magistratura che io non posso ammettere come mezzo ordinario questo giudizio ingiurioso d'interdizione che esporrebbe dei vecchi magistrati al doloroso ufficio di condannare essi al ritiro, invece della legge, i loro compagni inabili per età.

Ma io m'inchino alla legge che è eguale per tutti e non offende alcuno, che proponendo come termine estremo della carriera i 75 anni giudica le cose non le persone, ha per titolo l'atto di nascita, non un giudizio d'interdizione. Io propongo di conserva un temperamento pei magistrati nuovi che non avrebbero diritto a pensione senza offendere la canizie di questi venerandi uomini, senza che possa dirsi che questo sia come un frusto di pane gettato loro per elemosina.

No, tutto ciò ch' è compenso di onorate fatiche è cosa sacra, come è sacra qualunque rimunerazione del lavoro, e tanto più se quella rimunerazione è la nazione che la dà: se la dà con criterio di speciale favore, se la dà qualificando l'opera prestata opera patriottica ».

Essendosi oltre quella dell' Auriti presentate in quella tor-

Digitized by Google

nata altre proposte, furono tutte escluse in fascio con un ordine del giorno puro e semplice, e fu pur votata la conservazione dell'art. 202. L'atto di giustizia verso quei magistrati che entrati a far parte dell'ordine giudiziario in tarda età, dopo i mutamenti politici del 1860 non avessero diritto a pensione alcuna, fu compito con legge del 20 dicembre 1877 ad iniziativa dal ministro di giustizia onorevole Mancini.

Pareva così troncata ogni controversia, quando l'onorevole deputato Catucci, di cui le patite sconfitte par che abbiano accresciuto il coraggio, presentò alla Camera un nuovo disegno di legge nel quale si propone l'abolizione dell'articolo 202, ed è appunto quello che ha prestato l'occasione e la materia a questo scritto.

15.° È tempo di conchiudere dopo la larga escursione storica che abbiamo fatta per rispondere all'argomento più grave di coloro che vogliono l'abolizione dell'art. 202, cioè che il limite di età non sia un provvedimento necessario, bastando l'art. 203 che dà alla Corte di cassazione la facoltà di giudicare delle forze fisiche ed intellettuali di quei magistrati che non possono convenientemente adempiere ai loro doveri.

Crediamo che la risposta non poteva essere nè più completa nè più convincente. La Francia e il Belgio che avevano l'art. 203, sono state costrette a sancire anche l'art. 202; in Austria se ne sente già il bisogno e si cerca di adottarlo; antico è nello Stato di Nuova Jorch, e l'Inghilterra provvede con ordinamenti suoi proprî impossibili ad accettarsi nel continente.

Gli uffizî della Camera dei deputati del Piemonte e le sue commissioni proposero costantemente lo stesso provvedimento, che non si giunse a votare. Il governo italiano edotto dall'esperienza e dal parere di una commissione di magistrati e di giureconsulti sancì l'art. 202.

I più insigni magistrati, tutt'i ministri di giustizia che

Digitized by Google

hanno la responsabilità del buon andamento del servizio ne hanno combattuto ogni tentativo di abolizione; l'ha respinta il Senato, l'ha respinta la Camera dei deputati, e la Commissione incaricata a riferire sul nuovo disegno iniziato dall'onorevole deputato Catucci ne propone anch' essa il rigetto.

Se non che noi non approviamo l' aggiunta già trascritta nel num. 2° che questa commissione propone.

La famiglia giudiziaria può deplorare come una perdita ed un danno vedersi orbata di un qualche eminente suo membro, che sebbene di tarda età conservi tuttavia vigor di corpo e di mente, ma questa perdita e questo danno è una conseguenza necessaria della natura dell'uomo, il quale invecchiando perde insensibilmente il vigore di mente e di corpo, finchè si dissolve. Se ciò non avviene a 75 anni, la commissione riconosce che succede ad ottanta, e quel quinquennio di maggior vita giudiziaria, che la Corte di cassazione può decretargli, non accresce nè decoro all' ordine nè fama all'onorato. Nel quinquennio le forze successivamente si scemano e con esse il decoro dell' ordine ed il rispetto dell' individuo.

Non permettiamo che questo magistrato eminente, ancor pieno di vigore, continui una vita faticosa a giorni ed ore fisse; costringiamolo ad una vita più calma e più riposata, per usufruttuarne il senno e l'esperienza in consessi, dove volontario e libero è il lavoro. Risparmiamogli una lotta pericolosa per la sua dignità, non lasciamolo camminare più su di un terreno sul quale non può imprimere più alcun'orma che sopravviva a sè stesso. Queste cose le abbiamo già dette più sopra, nè dobbiamo più distesamente ripetere. Soltanto faremo una pratica osservazione che la lettura dell'aggiunta proposta dalla commissione ci ha immediatamente suscitata nell'animo. O tutti i presidenti delle Corti di appello, i consiglieri di Corte di cassazione, i presidenti di sezione ed il primo presidente di essa avranno prolungato il quinquennio di uffi-

Digitized by Google

cio divenuta regola l'eccezione, o questa non si farà per alcuno. Ciò ha preveduto lo stesso onorevole relatore, il quale esorta la magistratura ad applicare scrupolosamente la legge, ispirandosi al vero concetto della riforma. Ma non ha egli considerato che i magistrati sono uomini, che siccome l'esperienza presso le nazioni che hanno con noi comunanza di dritto ha dimostrato, i loro magistrati non hanno applicato l'art. 203, che per l'esperienza fatta presso di noi, deve per identità di ragione succedere lo stesso per l'aggiunta che la commissione propone. Essa ha gli stessi inconvenienti dell'art. 203. Se niuno propone il prolungamento del quinquennio, si presume che il magistrato che è costretto a ritirarsi non abbia *nè meriti nè servizii eccezionali*, e che sia *scemo di forze fisiche ed intellettuali*. Se qualche amico zelante si spinge a far la proposta, le indagini cui dà luogo il giudizio, e il risultato del giudizio stesso, se è sfavorevole, è un'ingiuria che cagiona un dolore vivissimo al magistrato che ne è il soggetto. Se si accoglie la proposta, il magistrato eminente che fuori la legge comune siede sul suo stallo è segno alle poco benevole osservazioni di tutti coloro che presumendosi più meritevoli di lui, o come lui non hanno la stessa distinzione.

Se è il primo presidente della Corte di cassazione che va a terminare la sua età, quali dovranno essere le sue relazioni negli anni che precedono l'anno fatale coi consiglieri della sua corte, quale sarà il contegno di costoro verso di lui? Lasciamo alla storia far l'apoteosi degli uomini illustri; lasciamo tornar costoro alla vita riposata nel conservato vigore della mente e del corpo.

16.° Gli uomini di cuore che hanno promossa una agitazione, non avente radice nella coscienza dell'ordine e del paese, hanno sbagliata la via per cui solo potevasi ammorbidire la reale durezza dell'art. 202. I magistrati, ed io che vivo in

Digitized by Google

mezzo dell'ordine posso farne valevole testimonianza, non si addolorano di dover a 75 anni ritornare alla vita privata, quantunque si sentano ancora vigorosi e la vita pubblica divenuta quasi una seconda natura sia loro necessaria. Leggendo nei loro animi, trovasi altra essere la ragione potentissima del disgusto che la loro dignità impedisce di liberamente dichiarare : e questa è la diminuzione dello stipendio. In una età nella quale è difficile di mutare la maniera di vivere senza gravissimo danno, in un' età piena di malanni e di bisogni, talvolta con una famiglia crescente, che per educarsi e collocarsi ha d'uopo di danaro, viene a prodursi nel bilancio annuale del magistrato collocato a riposo una perdita non lieve. Anche quando si abbia diritto all' intiera pensione, lo stipendio si scema del quinto, e non può eccedere lire ottomila.

Un presidente di Corte di appello, un presidente di Cassazione, aventi diritto all'intiera pensione, perdono il primo lire 4000, il secondo lire 7000. I consiglieri di Corte di cassazione lire 1800.

Questa perdita facendo sparire il pareggio tra l' entrata e l' uscita costringe il magistrato a scemare le spese ordinarie con un vitto più parco, con una casa più modesta, con una educazione più scarsa dei suoi figli ; e tutto questo nell' età di 75 anni.

Collocare il magistrato a riposo a 75 anni di età, non obbligandolo così a durare in un compito faticoso, anzi costringendolo a fruire degli ozî della vita privata col godimento dell'intero stipendio, quando abbia compiuti gli anni di servizio, è il vero rispetto alla vecchiezza, e la giusta retribuzione di un uomo che ha consumata la sua vita per il paese, e la soddisfazione della coscienza pubblica, della pubblica moralità.

Sotto questo aspetto diceva bene il nostro collega Lomonaco. L' impotenza del magistrato giunto al termine di 75 anni

Digitized by Google

a continuare nel servizio è probabile ma non certa ; ragioni gravissime consigliano non pertanto a dispensarlo dal servizio di pieno diritto senza che egli possa dimostrare che abbia ancora tanto vigore da compiere convenevolmente il suo ufficio, e gli scemate ancora lo stipendio tramutandolo in pensione ? È una vera *punizione*, che a niuno impiegato che non fosse magistrato si può infliggere. Il provvedimento di non essere applicabili alla magistratura inamovibile, che cessa dall' ufficio per età, gli art. 18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni sarebbe informato allo stesso principio della legge belgica de' 20 giugno 1867, che statuendo un limite di età all'inamovibilità della magistratura addolcisce per essa la legge sulle pensioni. Infatti nell'articolo nono dispone così :

« Il magistrato collocato a riposo per ragion di età giusta l'art. 1° e che ha trent'anni di servizio di cui quindici almeno nella magistratura, ha dritto all' *emeritato*.

« La pensione del magistrato emerito è eguale alla media dello stipendio durante gli ultimi cinque anni.

« Nonpertanto se il magistrato non ha 30 anni di servizio, la sua pensione sarà diminuita di 1[30 per ciascun anno che manca per raggiungere questo numero ».

Noi non andiamo sì oltre, ponendo mente allo stato del nostro erario; abbiam solo proposto che si dia al magistrato la pensione che gli spetta per dritto comune senza però scemargliela del quinto, o ridurla a lire 8000.

La Commissione parlamentare ha proposto di estendere la legge del 20 decembre 1877 ad ogni magistrato che dispensato dal servizio per età non abbia dritto a pensione secondo la legge comune. Per non condannare alla miseria un egregio magistrato vecchio a 75 anni, il governo trascinato da un nobile sentimento il trasferì nel faticoso ufficio del pubblico ministero, ed ha indugiato a dispensare dal servizio talun altro.

Digitized by Google

Esempî non buoni perchè sono violazione e falsa applicazione di una legge, ma questi esempî passeranno inavvertiti, o saranno scusati finchè nella legge vi sarà qualche cosa di crudele.

Nonpertanto siccome il potere esecutivo può abusare di questo provvedimento legislativo speciale per la magistratura, porrei la condizione ad aver la pensione, di aver servito almeno per dieci anni nell' ordine giudiziario.

La Commissione parlamentare ha anche proposto di dichiarare *emerito* il magistrato nel grado e nel titolo, salva al governo la facoltà di accordare al medesimo il titolo e gli onori di un grado superiore. Ed è questa la consuetudine attuale ; ma mi par che ciò sia troppo poca cosa.

Essendo la vita pubblica divenuta per il magistrato una seconda natura e quasi necessaria, dispensandolo dal servizio attivo, lo considererei tuttavia come membro del Collegio, nè gli toglierei la facoltà d' intervenire alla solenne assemblea che si celebra dai magistrati in principio di anno come una festa di famiglia ed alle altre indicate nei numeri 1°, 3° e 4° dell' art. 189 della legge sull' ordinamento giudiziario, ed in tutte le funzioni onorifiche del collegio al quale ha appartenuto : ei sentirebbe così di vivere tuttavia la vita del magistrato, e la morte lo troverebbe tuttavia sul suo stallo. I professori emeriti dell' Università non hanno simili prerogative onorifiche ? Anzi essi hanno dritto alle propine per l' adunanze della Facoltà, giusta l'articolo 45 della legge Casati e fan parte del corpo universitario.

La stessa commissione parlamentare propone ancora di sostituirsi alla formola di *dispensare dal servizio* l' altra di *collocare* a riposo, stantechè quella è di equivoco significato usata talvolta nel linguaggio ufficiale verso que' funzionarî che non sieno degni di rimanere al loro posto e che non si vogliono destituire.

Questo che afferma la Commissione, può esser vero per i

Digitized by Google

funzionarî *amovibili*, ma per la magistratura vi son formole determinate per legge che disegnano cose diverse e che non si possono confondere. *Si dispensa dal servizio* per cagion di età. *Si dispensa dall'impiego* per infermità o debolezza di mente a giudizio del magistrato. *Si rimuove dall'impiego* o si *destituisce* il magistrato indegno. *Si colloca a riposo* chi lo domanda ne' casi previsti dalla legge sulle pensioni. Senza necessità non farei alcuna mutazione tanto più che alla dispensa dal servizio sarebbe sempre congiunta, giusta il parere della Commissione, la qualificazione di *emerito* nel grado e negli onori.

17.° È unanime in Italia il grido doversi elevare il prestigio della magistratura ; ministri, senatori, deputati e scrittori si propongono di soddisfare e diffondere questa necessità : è lo stesso grido che da quasi mezzo secolo si è levato in Francia. Nell' uno e nell' altro paese non è sempre lo effetto dell' amore all' ordine giudiziario, spesso è un grido di partito. Nondimeno in fondo vi è qualche cosa di vero.

Il prestigio di un ordine non si acquista che raggiungendo pienamente lo scopo per cui si è istituito; è tanto maggiore, quanto più perfettamente l' ordine compie i suoi doveri.

L' ordine giudiziario, tutela della libertà pubblica e privata, non può adempiere al suo ufficio senza una piena indipendenza, affine di rifiutarsi a secondare il governo nelle pretensioni contrarie alla legge, e di resistere alle passioni popolari abituate a rompere tutte le dighe, e senza una conoscenza profonda delle leggi che deve applicare nei giudizî ; e senza un' operosità non comune.

In Francia si può violare l' indipendenza del magistrato colle promozioni di categoria e di grado, nel concedere le quali il governo ha un potere assoluto : in Italia colle sole promozioni di grado e coi tramutamenti. Qui però col decreto del 3 ottobre 1875 fu posto un limite al potere esecutivo;

Digitized by Google

si richiese per ogni promozione o tramutamento il previo parere consultivo di una commissione. Non pertanto l' onorevole ministro Mancini, che pure scrisse sulla sua bandiera l' elevazione del prestigio dell' ordine giudiziario, non pure dubitò della costituzionalità del decreto, ma cercò dimostrare la legittimità del suo dubbio nei due rami del parlamento. Non rivocò però il decreto, ma non sempre l' ebbe a norma della sua amministrazione: presentò nonpertanto un disegno di legge diretto a tutelar meglio l'inamovibilità, disegno non ancora esaminato negli uffizi della Camera.

Il suo successore par che voglia avere a norma della sua condotta il decreto del 3 di ottobre. Ma noi gli chiediamo qualche cosa di più, ch' è pure il suo pensiero altra volta espresso; che presenti cioè al parlamento un disegno di legge inteso a dare maggiore efficacia ai pareri dei consigli dell' ordine, o delle commissioni rispetto alle traslazioni od alle promozioni.

Se ciò può ancor meglio assicurare di rimpetto al governo la indipendenza del magistrato, occorre fortificargli l' animo contro ogni maniera di corruzione, fra cui è costretto a vivere, perchè l' indipendenza sia piena verso e contro tutti. Non parlo delle corruzioni per oro; la giustizia è pura di questa lordura, ed io avrei rossore di ascrivere ciò fra i pregi della magistratura italiana; così è rara questa corruzione anche nei primi gradi di essa: intendo alludere a quella specie di corruzione che s'insinua nel nostro animo e ci abbuia l' intelletto senza che noi stessi ne avessimo coscienza, le influenze politiche, le commendatizie, la pietà, la frequenza degli avvocati.

Imitiamo l' Inghilterra e rigettiamo l' esempio della Francia: chiudiamo la porta della camera dei deputati ai magistrati di ogni grado, chiudiamo anche loro la porta dei consigli comunali e provinciali. Ogni ora, che si sottrae al magistrato è tolta allo studio delle cause e dei progressi giuri-

Digitized by Google

dici che non gli è lecito d'ignorare. Limitando la sua attenzione alle materie del proprio ufficio, pronuncierà sentenze giuste ; le compilerà presto e dottamente.

Non possiamo impedire che ci si parli, o ci si scriva di cause con la solita formola per *la giustizia:* questo è un grave oltraggio al magistrato, come se il fare la giustizia non fosse un suo dovere, ma un atto di favore per ottenere il quale occorresse supplicarnelo. Consuetudine prava di cui auguriamoci la cessazione di mano in mano che si vada purificando il senso morale del paese.

Talvolta manca il coraggio di chiudere le orecchie alle querimonie di un infelice la cui miseria ti stringe il cuore, a cui fa difetto un buon diritto. L'avvocato per l' esercizio del suo ministero vi è sempre vicino, e può destarvi simpatie ed antipatie nocevoli alla retta definizione dei giudizî.

Un sentimento profondo del dovere può sol far vincere queste ed altre tentazioni ; il quale sentimento ispirato nella famiglia e nella scuola diventar deve natura del magistrato mercè l' educazione giudiziaria.

I consigli dell' ordine cui andrebbe affidata l'osservanza delle discipline magistrali dovrebbero cooperare a conservare ed aumentare questo sentimento.

Ma oltre l' indipendenza è necessaria la dottrina e l' ingegno. Il principio economico della divisione del lavoro non informa la legge organica italiana. Uno stesso magistrato deve giudicare le cause in materia civile, commerciale, penale, amministrativa, politica ed ecclesiastica.

Estesa dunque dev' essere la dottrina del giudice più che già non fosse richiesta sotto i governi delle diverse regioni d'Italia, in alcuna delle quali non solo le materie amministrative, politiche ed ecclesiastiche erano sottratte dalla competenza dei giudici ordinarî, ma financo l'amministrazione della giustizia civile era divisa dalla penale. Non pertanto le magistrature regionali divenute italiane a misura che l'Italia

Digitized by Google

si è venuta formando, avvegnacchè non preparate, han risposto degnamente alla fiducia in esse collocata: in diciotto anni la magistratura italiana rinvigorì'a collo studio e con buone scelte ne' posti vacanti è divenuta pari al suo uffizio e non inferiore alle migliori nostre intelligenze giuridiche. Ciò non ostante si afferma che essa sia venuta scadendo; il che si riduce a dire o che gli antichi magistrati non hanno proseguito negli studî, ed i nuovi nominati sono più ignoranti dei vecchi, o che il sentimento del dovere è venuto in essi scemando.

Chi vive in mezzo dell'ordine, e chi vi sopraintende, o ha seguito con occhi vigili il cammino fatto dalla magistratura in questi 18 anni di vita nuova non può accettare un'affermazione siffatta. Il miglioramento progressivo nell' ordine giudiziario è stato notevole, non quale però il paese avea dritto di esigere, e ciò principalmente per la instabilità dei criterî governativi nelle nuove nomine, nelle promozioni e nelle traslazioni, e per la imperfezione di alcune discipline giudiziarie. La magistratura è *inamovibile:* dopo tre anni di esercizio niun magistrato può essere rimosso dal suo ufficio. Non avendo altra facoltà il governo che quella di provvedere ai posti vacanti o per morte o per età di anni 75 o per volontario ritiro o di trasferire un magistrato da una sede in un'altra, il rinnovamento della magistratura non può essere che lento e graduale. Se il paese non procede innanzi moralmente e intellettualmente; se non sono sani i criterî direttivi delle nomine delle promozioni e delle traslazioni, nè costantemente messi in atto ad ogni occasione che si presenta, è vano sperare nell'ordine giudiziario un progressivo miglioramento. Ma non parmi che in Italia siasi molto progredito, almeno in estensione, moralmente ed intellettualmente, ed è poi indubitato che i criterii direttivi delle nomine delle promozioni e delle traslazioni sono stati incerti, incostanti e non sempre sani. Frequenti sono stati i cambiamenti ministeriali : ab-

Digitized by Google

biamo avuto dal 1860 già 16 ministri di giustizia e son mutati con essi i segretarî generali. L'indirizzo dell'uno è stato distrutto da quello dell' altro.

Gli uditori, gli aggiunti giudiziarî ed i giudici non hanno eguale l'ingegno, la cultura, l'operosità, l'amore allo studio, l' integrità della vita.

Un ministro guidato dall'unico pensiero di migliorare l'ordine ha dato la preferenza nelle nomine e nelle promozioni al maggiore ingegno, alla più profonda dottrina, alla maggiore operosità ed integrità della fama. L' altro che gli è succeduto assordato dalle alte querimonie degli anziani ha posto come unico criterio l'anzianità di servizio. Il terzo, commosso dallo sconforto dei magistrati meno anziani, a'quali è stata necessità di rivolgersi per gli ufficî più laboriosi e difficili, obliati poi nelle promozioni, e persuaso del danno che il criterio assoluto dell' anzianità arreca all' ordine, lo ha temperato introducendo il metodo dell'*eliminazione*. Così, l'anziano poco istruito, poco operoso, o per volontà o per indole o per infermità, non intero di vita e di fama è lasciato al suo posto, promovendosi invece chi gli vien dopo. E poichè ogni criterio ha i suoi inconvenienti ed avviene che si avvertono quei soli che genera il criterio che si pone in atto, obliati gli altri forse maggiori che nascono dall' uso di criterî diversi, ogni ministro nuovo, a calmare le agitazioni ed i reclami prodotti dal criterio seguito dalla precedente amministrazione, anche per non sentire ripetere ad ogni istante che cambiandosi le persone erasi inteso doversi cambiare l'indirizzo, rinnega il criterio adottato dal suo antecessore e ve ne sostituisce un altro che non tarda a produrre anche i suoi inconvenienti. Se ciò è un male, diventa maggiore quando variando i criterî, si variano anche i modi di amministrazione. Chi dipende dalle commissioni e dai capi delle corti di appello nelle informazioni e nelle proposte : chi preferisce il parere del procuratore generale a quello del primo presidente e vi-

Digitized by Google

ceversa; e non si è mancato di mettere da parte le commissioni e i capi, credendosi più esatte le informazioni e le proposte estrauffiziali. Questa incostanza ed incertezza di criterî direttivi delle nomine delle promozioni e delle traslazioni, quest' anarchia amministrativa scema necessariamente l' autorità dei capi, scioglie la disciplina, dà il maggiore eccitamento allo spirito d'intrigo, corrompe l'animo e la mente del magistrato, e spiega perchè la magistratura non abbia avuto quel notevolissimo miglioramento che era nei desiderî del paese.

Una legge che determini i criterî per le nomine, le promozioni ed i tramutamenti, i modi coi quali i consigli dell' ordine debbono far le proposte, ed i limiti del potere dei ministri di giustizia può solo essere un conveniente rimedio al male che abbiam deplorato. Quest' ordine d' idee sarà certamente combattuto a nome della responsabilità ministeriale. Come volete che un ministro di giustizia risponda innanzi al parlamento delle nomine e delle promozioni dei magistrati e della buona amministrazione della giustizia se gli ponete dei limiti? Quest' argomentazione pare grave, ma non è tale.

La responsabilità ministeriale nei lenti e graduali rinnovamenti del personale giudiziario, la vigilanza del parlamento e della stampa sul modo come i ministri esercitano il loro potere, non hanno alcuna efficacia per impedire gli erramenti, volontarî o involontarî che siano, di un ministro.

Il parlamento e la stampa ignorano le virtù i difetti di chi s' introduce nell' ordine, di chi si promuove, di chi si trasferisce da una sede ad un'altra, ignorano i dritti degli altri concorrenti: l' ufficio del parlamento e della stampa non si può estendere a pesare ad estimare i titoli rispettivi, e quando lo fanno nei rari casi che la nomina, la promozione di un magistrato possa avere una significazione politica, o possa usarsi come una arma di partito, la discussione si riduce ad affermazioni dall' una, a denegazioni dall' altra parte. Il male che

Digitized by Google

le cattive scelte producono, non è immediato ; succede e si manifesta col tempo quando cioè il ministro che le ha fatte non ha più in sua mano i sigilli dello Stato. La responsabilità vera e reale dei ministri deve consistere nell' osservanza delle leggi e dei *limiti* che queste loro impongono ; allora solo può essere efficace la vigilanza del parlamento e della stampa.

Ma che valgono e l' indipendenza e la profonda dottrina, se le forze fisiche del magistrato e le sue facoltà intellettuali sono indebolite? Donde la necessità che sia garantita alla società la continuazione della sanità della mente e del corpo del magistrato, senza di che i giudizî son lenti o un giuoco di azzardo.

18.° E poichè ho in mano la penna, non voglio deporla prima di accennare ad altri due modi che dirò estrinseci per accrescere il culto verso l' ordine giudiziario.

L' avvocheria è l'anello di comunicazione tra il giudice ed i contendenti ; la fama ed il prestigio della magistratura si può dir che sia in sua mano.

Si contende in giudizio perchè si nega l'adempimento di un dovere.

In alcuni casi il fatto ond' esso promana è certo, chiara la legge che si vuole applicare, ed il magistrato v' interviene quasi unicamente per disporre l' esecuzione del dritto violato. In altri casi però il fatto è incerto, difficile la sua estimazione, equivoca la parola e lo spirito della legge ; la magistratura dotta ed indipendente che sia può errare. La legge prevede l'errore; i mezzi per impugnare le sentenze ordinarii e straordinarii sono garentie introdotte contro il possibile errore e anche l' arbitrio dei giudici.

L' avvocato il cui cliente succumbe ha il dovere, se crede erroneo ed anche arbitrario il giudizio del magistrato, di consigliargli l'uso dei rimedî legittimi, ma non ha il dritto di

Digitized by Google

usare quella forma intemperante di parlare e di scrivere che oltraggia il giudice che ha pronunziato la sentenza; è l'atto quello che egli deve denunziare non la persona del giudice, com'era costume nei tempi barbari. È certo che uno dei litiganti deve avere necessariamente torto, e l'avvocato che lo ha avuto cominci almeno a dubitare, se l'errore sia piuttosto nella sua mente che nella sentenza. Diffondendo nel paese le sue erronee ed interessate convinzioni, egli scema la fama ed il prestigio dell' ordine giudiziario.

L'avvocheria non è oggi limitata per numero, essa è numerosissima ed i consigli dell'ordine non bastano a tenerla pura ed immacolata.

È l'esempio dei seniori, de' principali avvocati, conservatori scrupolosi delle nobili tradizioni dell' ordine, che deve servir di freno a quello intemperante linguaggio, che offende più chi l' usa, che quelli contro i quali è rivolto.

La magistratura, come ognun sa, è la negazione di ogni partito, è la legge vivente, è il rispetto alla libertà di tutti, è il più potente baluardo contro gli abusi del potere e le intemperanze de' partiti. La stampa ha dunque il dovere di diffonderne il culto, ed ha interesse a farlo, trovando in essa la più efficace tutela. Anche la magistratura, come ogni altro istituto umano, può deviare dai suoi principî, e la stampa ha il dovere di richiamarvela, ma qui finisce la sua missione. Servirsi della magistratura come strumento di partito per combattere questa o quella amministrazione, prestarsi con leggerezza alla narrazione di fatti non bene appurati, lesivi della sua dignità e del suo prestigio, diffondere sospetti sulla sua rettitudine, talvolta ispirati da qualche disonesto componente dello stesso ordine, che violando e disciplina e segreti di ufficio, e roso da gelosia e da invidia intende a calunniare reputazioni incontestabili per salire più sublime, sono state aberrazioni della stampa dei primi tempi del nostro risorgimento, bambina ancora ed ignara dei suoi doveri.

Digitized by Google

Oggi abbiamo a far voti che la stampa prosegua a mantenersi verso la magistratura in quella temperanza propria dei popoli già progrediti nella via della libertà.

Conchiudo come ho cominciato. L'abolizione dell'art. 202 scema la bontà dell'amministrazione della giustizia, la dignità ed il prestigio dell'ordine giudiziario. Io spero che la Camera dei deputati discutendo il disegno di legge dell'onorevole Catucci che lo propone, confermi il suo voto del 17 dicembre 1875, non accolga l'aggiunta che vi ha fatta la Commissione parlamentare, ed invece rammorbidisca la durezza dell'articolo 202, che potrebbe emendarsi così:

« I giudici inamovibili che hanno compiuta l'età di 75 anni sono, di officio, dispensati dal servizio continuando però ad esser considerati come membri del collegio col titolo di magistrati *emeriti*, ed avranno la facoltà d'intervenire alle assemblee generali nei casi preveduti da' numeri 1, 2 e 4 dell'art. 190 della legge sull'ordinamento giudiziario, ed in tutte le funzioni meramente onorifiche.

« Essi avranno dritto alla pensione secondo la legge de'14 aprile 1864, senza però loro applicarsi gli art. 18, 19, 20 e 21; purchè abbiano servito nella magistratura giudicante almeno per 10 anni.

« Godranno anche dei beneficî della legge dei 20 dicembre 1877, purchè abbiano servito nell'ordine giudiziario almeno per 10 anni ».

La Camera ha il dovere di migliorare la legge dell'ordinamento giudiziario per aumentare vieppiù il prestigio della magistratura e il pregio della giustizia. Ma se, per le condizioni delle cose, oggi non può darsi a questo studio, non si affatichi a mutare in peggio quelle guarantigie di buona amministrazione che sono ora sancite nelle leggi.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google